

## COMMISSIONE XII

## AFFARI SOCIALI

10.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO BOGI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LINO ARMELLIN

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		Tagliabue Gianfranco .....	6, 7, 8
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i> .....	3	Volponi Alberto .....	7
<b>Proposte di legge</b> (Discussione e approvazione):		<b>Votazione segreta:</b>	
Piro ed altri: Diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico e gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico (469);		Bogi Giorgio, <i>Presidente</i> .....	7
Dignani Grimaldi: Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso agli esercizi aperti al pubblico (1023) .....	3	<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Bogi Giorgio, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5, 8	Senatori Ossicini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (2405);	
Armellin Lino .....	4	Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (483);	
Bassi Montanari Franca .....	7	Gelli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (1205) .....	8
Dignani Grimaldi Vanda, <i>Relatore</i> .....	4, 7, 8	Bogi Giorgio, <i>Presidente</i> .....	8
Garavaglia Maria Pia .....	5	Armellin Lino, <i>Presidente, Relatore</i> .....	26
Perani Mario .....	4, 6, 7	Benevelli Luigi .....	20
Piro Franco .....	3, 6, 7	Faccio Adele .....	18
Saretta Giuseppe .....	6, 8	Fronza Crepaz Lucia .....	14
		Gelli Bianca .....	8
		Gramaglia Mariella .....	16

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,40.**

LEDA COLOMBINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Ceci Bonifazi, Modugno e Vazzoler sono rispettivamente sostituiti dagli onorevoli Gelli, Faccio e Piro.

**Discussione delle proposte di legge Piro ed altri: Diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico e gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico (469); Dignani Grimaldi ed altri: Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico (1023).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Piro, Colucci, Alberini, Seppia, Capacci, Cristoni: « Diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico e gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico »; Dignani Grimaldi, Montecchi, Migliasso, Colombini, Montanari Fornari, Mainardi Fava, Angeloni, Lorenzetti, Filippini Giovanna, Levi Baldini: « Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico ».

Ricordo che nella seduta in sede referente del 10 marzo scorso è stata svolta la relazione ed è stato richiesto il trasferimento dalla sede referente a quella legislativa; che è stato accordato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO PIRO. Ritengo sia opportuno scegliere come testo-base per la discussione la proposta di legge n. 1023, di iniziativa dell'onorevole Dignani Grimaldi ed altri, nel cui titolo si fa riferimento alla gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico. La questione della gratuità, del resto, era richiamata anche dalla proposta di legge n. 469, di cui sono primo firmatario, perché, nonostante la legge n. 37 del 1974 la preveda, si sono verificati numerosi episodi che hanno dimostrato come essa non sia praticamente riconosciuta.

Colgo anche l'occasione offertami da questo dibattito per invitare il rappresentante del Governo ad intervenire presso il Ministero delle finanze, al fine di evitare che i cani guida per ciechi continuino ad essere considerati beni di lusso. In realtà, si tratta di un indispensabile ausilio per i non vedenti. Tale considerazione impone la revisione dell'aliquota fiscale per il loro acquisto, che dovrebbe essere portata al 2 per cento.

Poiché i casi di applicazione delle tariffe previste per i beni di lusso all'acquisto di cani guida sono numerosi, è necessario che il Parlamento predisponga gli strumenti opportuni affinché i non vedenti siano informati dei diritti di cui godono, dal momento che tali persone spesso vivono in una condizione di debolezza che le porta a subire soprusi. Il

Parlamento ha il dovere di far conoscere ai non vedenti, che abbiano subito, e continuamente a subire contestazioni, che il diritto è dalla loro parte!

La situazione attuale è purtroppo caratterizzata dalla tendenza a non riconoscere ai ciechi i diritti di cui godono. Quanto accade nel campo del trasporto aereo è esemplare; si verificano comunque numerosi altri episodi rispetto ai quali ritengo che il Governo abbia il dovere di fornire una obiettiva e corretta informazione alle aziende pubbliche di trasporto.

L'aspetto più delicato della questione riguarda i luoghi di lavoro dove, spesso, generici motivi di igiene pubblica sono assunti come pretesto da parte di chi intende creare problemi ai non vedenti. Accade sovente che questi ultimi non possano essere accompagnati dai cani guida ai rispettivi costi di lavoro dal momento che a questi viene inibito persino l'ingresso, che poi spesso è molto distante dall'effettivo luogo di lavoro. Al riguardo cito l'esempio significativo di un centralista non vedente di Modena, costretto a lasciare il suo cane guida ad una distanza di più di 500 metri dal luogo di lavoro, perché i colleghi hanno protestato, sollevando perplessità legate a motivi igienici.

In definitiva, ritengo che l'approvazione della proposta di legge al nostro esame possa costituire l'occasione per garantire ai non vedenti il diritto all'utilizzazione di un indispensabile ausilio.

Auspicio, infine, un impegno del Governo in ordine alla questione fiscale, cui in precedenza mi sono riferito.

A tale riguardo sarei lietissimo se il sottosegretario Garavaglia recepisce questa richiesta e fungesse da « tramite » con l'Esecutivo.

LINO ARMELLIN. Annuncio il mio pieno assenso alla proposta di legge al nostro esame, che, pur essendo modesta quanto al contenuto, riveste un alto significato. Colgo lo spunto offerto dal collega Piro per ribadire che l'amministrazione delle finanze ha finora tenuto un compor-

tamento, per così dire, non conforme ai nostri auspici; nella scorsa legislatura ho ripetutamente presentato delle interrogazioni per sapere come mai tutto ciò che rappresenta un ausilio per i portatori di *handicap* non possa rientrare nell'ambito delle prestazioni esenti, o almeno perché non possa sottostare al pagamento di un'aliquota IVA pari al 2 per cento.

Si tratta di una situazione che vede penalizzati soprattutto i non vedenti, in quanto sono proprio essi ad usufruire di un buon numero di ausili, grazie anche all'evoluzione della tecnica. Pertanto, non ritengo assolutamente giusto che essi paghino un'imposta del 18 per cento per usufruire di mezzi che servono a renderli più autonomi. Il gruppo della democrazia cristiana si sta adoperando per la promozione di una legge-quadro ispirata al criterio dell'autonomia, che è il fondamentale principio generale al quale si deve informare ogni provvedimento sugli handicappati, per garantire loro il pieno inserimento nella società e nel mondo del lavoro. A nostro avviso, il provvedimento che stiamo esaminando va in questa direzione, anche conformemente agli auspici che ha testè formulato il collega Piro.

MARIO PERANI. Desidero riprendere un concetto che già è stato espresso nella relazione introduttiva alla proposta di legge Dignani Grimaldi ed altri. Al primo comma dell'articolo unico al nostro esame, laddove si dice che al privo di vista è riconosciuto il diritto di accedere con il proprio cane guida agli esercizi aperti al pubblico, ritengo opportuno aggiungere le parole « purché dotato degli accorgimenti necessari a non nuocere ». Presenterò in tal senso un emendamento, conferendo alle parole « non nuocere » il significato della precauzione sotto il profilo sia sanitario sia della pericolosità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VANDA DIGNANI GRIMALDI, *Relatore*. Prendo atto con grande piacere della sensibilità dimostrata da tutte le parti politi-

che nei confronti di questa — come l'ha definita il collega Armellin — « piccola » proposta di legge, che però, ha un significato veramente alto, cioè quello di aiutare i non vedenti ad integrarsi pienamente nell'ambiente in cui vivono.

Ha ragione il collega Piro quando sostiene che il cane guida non è un bene di lusso, ma è semplicemente un meraviglioso strumento di autonomia e di inserimento per il non vedente; da ciò discende il discorso della gratuità, cui ha fatto riferimento l'onorevole Armellin. Io stessa ho sottoscritto una proposta di legge per abbassare l'IVA al 2 per cento per gli ausili, tecnici e non, che consentono al non vedente di muoversi e di agire autonomamente; però essa è tutt'ora giacente, per così dire, in archivio e non è stata ancora esaminata da alcuna Commissione.

Esiste, oggi più che mai, l'esigenza che la proposta di legge sui cani guida venga approvata tempestivamente, per far fronte alle necessità dei non vedenti, ma anche per rispondere con un atto di civiltà ad episodi di inciviltà che, purtroppo, anche recentemente si sono verificati. Mi riferisco al caso di quella ragazza non vedente di Milano che non è stata fatta entrare con il suo cane in una pizzeria, né ha potuto prendere un taxi insieme all'animale che le faceva da guida, nonostante fosse in possesso degli appositi buoni rilasciati dal Comune: si è trattato, a mio avviso, di un episodio di discriminazione quanto mai emblematico. Per questo ho ricevuto pressioni da parte di tutti i miei colleghi non vedenti affinché questo provvedimento venga approvato al più presto, per rispondere — ripeto — con un atto di civiltà e di responsabilità ad azioni discriminatorie e di emarginazione, che tutt'ora colpiscono i portatori di *handicap*.

Maria Pia GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sebbene il provvedimento al nostro esame possa sembrare un intervento minimale, esso è fra quelli che l'opinione pubblica si aspetta dall'amministrazione. Pertanto, in qualità di rappresentante del Ministero della sa-

nità, non posso che esprimere parere favorevole. Mi permetto di non lasciar cadere le esortazioni ed i suggerimenti che sono venuti sia dall'onorevole Piro sia da altri colleghi. Bisogna riconoscere che esistono problemi igienico-sanitari, come avviene per esempio nel caso della vendita di prodotti alimentari, ai quali certamente coloro che si servono di cani guida non sono indifferenti. Fatte salve queste riserve, alle quali nel momento organizzativo sarà possibile trovare risposta, oltre al fatto di consentire gratuitamente l'accesso dei cani guida ai mezzi di trasporto, bisognerebbe esaminare anche l'opportunità di garantire ai portatori di *handicap* trasporti più adeguati. L'accesso ad un treno è, infatti, più facile per un cane piuttosto che per un handicappato. Non mi riferisco ai non vedenti, ma a chi, per esempio, è costretto a servirsi di una sedia a rotelle: pensate che l'ente Ferrovie dello Stato ha speso miliardi per installare schermi giganti nelle stazioni e non ha trasformato neanche una carrozza per far fronte alle esigenze dei portatori di *handicap*! Non ci possiamo limitare soltanto a segnalare disfunzioni di questo genere, senza che nei fatti seguano atti formali di protesta, sollecitando iniziative di concerto tra le autorità competenti ed il Ministero della sanità, per assicurare un preciso e tempestivo intervento.

Invito, pertanto, la Commissione all'approvazione della proposta di legge Dignani Grimaldi ed altri.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione la proposta di legge n. 1023.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

#### ART. 1.

1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli eser-

cizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.

Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata ».

L'onorevole Perani ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: purché dotato degli accorgimenti necessari a non nuocere.*

1. 1.

L'onorevole Tagliabue ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: I comuni, all'interno di propri regolamenti, disciplinano l'accesso dei cani ai mezzi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico in modo che non rechino nessun pregiudizio.*

1. 2.

Gli onorevoli Dignani Grimaldi, Perani e Pellegatti hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: se dotato di guida e museruola.*

1. 3.

Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che dalla formulazione testé enunciata potrebbero derivare difficoltà di interpretazione e di applicazione.

FRANCO PIRO. Condivido la preoccupazione espressa dal presidente e ritengo che sarebbe opportuno, in questa circostanza, collocare i portatori di *handicap* sullo stesso piano degli altri. La questione della sicurezza del cane trasportato sul mezzo pubblico riguarda qualsiasi persona, investendo in primo luogo la responsabilità di chi ne usufruisce. Se vi fossero cani privi della museruola, chiun-

que potrebbe impedire loro l'accesso, perché il problema della sicurezza è di carattere generale; non vorrei però che si creassero situazioni pretestuose. Condivido, quindi, la necessità rappresentata dai colleghi e ribadisco che si tratta di un problema di carattere collettivo.

Esistono categorie di cani che, per ragioni di addestramento o di temperamento, hanno comportamenti diversi; ma non esistono casi di animali addestrati all'uso della guida che abbiano dimostrato aggressività: non può esistere — lo affermo con certezza — pericolosità da parte di cani guida per ciechi. Dobbiamo evitare di cambiare i termini della questione: talune garanzie dovrebbero valere per tutti i cani e non solo per quelli adibiti alla guida dei ciechi; in altri termini, dobbiamo evitare norme che valgano soltanto per animali che, in definitiva, sono meno pericolosi degli altri.

GIUSEPPE SARETTA. Signor presidente, onorevoli colleghi, il gruppo democratico cristiano non intende porre una questione di principio; pur condividendo lo spirito dell'emendamento Perani 1.1, riteniamo opportuno prevedere precise garanzie sia per i ciechi sia per gli altri utenti del mezzo pubblico. A proposito di questo tipo di cane, che ha ricevuto un addestramento particolare e che si caratterizza per la mitezza del suo comportamento, vorrei far notare che, a contatto con ambienti di per sé stimolanti, dove vi sia ressa e rumore, non è esclusa l'attenuazione di tale garanzia. Consentire il trasporto gratuito dei cani guida sui mezzi pubblici, non deve far diminuire la tranquillità psicologica degli altri utenti.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Propongo di demandare la materia ai comuni — peraltro già da essi disciplinata sotto aspetti diversi, prevedendo ad esempio l'obbligo della museruola — nell'ambito dei loro poteri di regolamentazione.

MARIO PERANI. A mio avviso, non è opportuno riferirsi ai regolamenti comunali, dal momento che i cani addestrati

non hanno diritto di accesso ai mezzi di trasporto pubblico.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Ritengo opportuno, ripeto, che siano i comuni a disciplinare l'accesso.

ALBERTO VOLPONI. A questo punto è necessario affrontare il problema ed adottare decisioni al riguardo; credo che la possibilità da parte dei comuni di regolare tale materia sia alquanto remota. Dubito, infatti, che essi possano occuparsene e soprattutto non penso che possano provvedervi con la nostra stessa sensibilità. Infine, non bisogna dimenticare l'eventuale interferenza in materia con le USL, in quanto si potrebbe verificare un conflitto di competenza. È necessario, comunque, che il problema sia definito e la formulazione inequivocabile.

VANDA DIGNANI GRIMALDI, *Relatore*. Vorrei precisare il mio punto di vista su questo problema: in passato mi sono avvalsa dell'aiuto di un cane guida, il quale è tale solo quando indossa, appunto, la guida ed è condotto al guinzaglio. Di conseguenza, il cane privo della guida non è assolutamente in grado di svolgere il proprio compito; inoltre, già precedentemente, pur dotato di museruola poteva accedere ai mezzi pubblici (cito, per esempio, il treno).

Pertanto, gli strumenti necessari affinché il cane possa guidare la persona portatrice di *handicap* e possa viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico, sono la dotazione sia della guida sia della museruola. Devono essere evitate discriminazioni per impedire il ripetersi di determinate situazioni: accompagnata dal cane guida, ho viaggiato su un treno (non ricordo se locale od espresso) senza incontrare contestazioni da parte del personale viaggiante. Una seconda volta, invece, viaggiando su un treno rapido — ciò è davvero sconvolgente — sono stata invitata a scendere, cosa che, naturalmente, non ho fatto.

MARIO PERANI. Ritiro l'emendamento 1. 1.

FRANCA BASSI MONTANARI. Vorrei precisare che quando si parla di « cane guida » si presume, ovviamente, che tale cane indossi la guida. Inoltre, l'obbligo di recare la museruola è esteso a tutti i cani introdotti in luoghi pubblici. A mio avviso, pertanto, l'emendamento proposto dagli onorevoli Dignani Grimaldi ed altri introduce una precisazione inopportuna — non voglio dire discriminatoria — dal momento che ribadisce condizioni già previste dalla legge.

Per tali motivi, se il proponente insisterà per la votazione, voterò contro l'emendamento 1. 3.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Esprimo la mia contrarietà rispetto alla formulazione dell'emendamento 1.3. Richiamo ancora una volta l'attenzione dei colleghi sulla necessità di affidare ai comuni, che potranno provvedervi con i propri regolamenti, la disciplina della materia.

FRANCO PIRO. Invito i colleghi a riflettere su un aspetto fondamentale: in questa materia, come del resto è già stato chiarito in sede di discussione della legge finanziaria, la competenza spetta ai comuni! In questo senso, l'emendamento 1.2 sembra aprire più problemi di quanti ne risolva. La questione va posta, invece, nel senso che i comuni debbono provvedere ad adeguare i propri regolamenti alla nuova normativa. Il provvedimento al nostro esame, una volta approvato, non modificherà la situazione attuale se non per il fatto che, mentre in passato numerose persone non vedenti hanno dovuto affrontare una serie di problemi, da oggi tali problemi non dovrebbero più porsi.

Concludo appellandomi alla sensibilità dei colleghi, che certamente si rendono conto del fatto che la competenza dei regolamenti comunali non può essere violata.

VANDA DIGNANI GRIMALDI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento 1.3, anche se sono contraria a modificare il testo base nel senso di rinviare la disciplina della materia ai regolamenti comunali.

GIUSEPPE SARETTA. Anche a mio parere riservare ai comuni la disciplina della materia renderebbe ancor più complicata l'attuazione della legge.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Ritiro l'emendamento 1. 2.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione: Proposta di legge Dignani Grimaldi ed altri: « Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico » (1023):

Presenti e votanti .....	31
Maggioranza .....	16
Voti favorevoli .....	31
Voti contrari .....	0

*(La Commissione approva).*

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 469.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Armellin, Artioli, Bassi Montanari, Benedikter, Benevelli, Bernasconi, Bogi, Borra, Bruni, Castagnetti, Cavigliasso, Gelli, Colombini, Del Donno, Dignani Grimaldi, Fachin Schiavi, Fronza Crepez, Lo Cascio Galante, Mainardi Fava, Faccio, Montanari Fornari, Moroni, Pellegatti, Pe-

rani, Rinaldi, Rivera, Sanna, Saretta, Tagliabue, Piro, Volponi.

**Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Ossicini ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (Approvata dal Senato) (2405); Armellin ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (483); Gelli ed altri: Ordinamento della professione di psicologo (1205).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge senatori Ossicini ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo », già approvata dal Senato nella seduta del 25 febbraio 1988, Armellin ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo »; Gelli ed altri: « Ordinamento della professione di psicologo ».

Ricordo che l'onorevole Armellin ha svolto la relazione sul provvedimento al nostro esame nella seduta del 12 maggio scorso. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BIANCA GELLI. L'avvio di questa discussione registra un qualche imbarazzo, una qualche difficoltà, un senso del *deja vu*, del *deja vecu*. Non so se i colleghi che sono alla prima legislatura lo hanno registrato.

È evidente che, almeno finché non si entrerà nel vivo della discussione e nel lavoro del Comitato ristretto, vi è, da parte nostra, una qualche perplessità sul senso del ripercorrere un *iter*, che si ripete ormai da diciannove anni e che, nella IX legislatura, era pressoché giunto alla conclusione.

Una sorta di ritorno del rimosso, un sogno che si ripete con gli stessi contenuti e che pure continua a coinvolgerci. Scusate questa digressione, ma è evidente che il conflitto non è risolto e che paradossalmente sono proprio gli psicologi, gli psicoterapeuti a non aiutarci a dipanare la matassa.

Ho riletto ultimamente una serie di articoli, comparsi nel marzo del 1986, al-



lorché il testo Ossicini, approvato all'unanimità dal Senato, giunse alla Camera. Trenta articoli nell'arco di trenta giorni su quotidiani e settimanali fra i più letti, recanti firme o pareri più che autorevoli: quel testo sembrava andar bene a pochi! Eppure era stato approvato, dopo un impegno anche faticoso, all'unanimità.

La Camera si adoperò per apportare al testo una serie di modifiche, che scaturirono peraltro da numerose ed autorevoli audizioni, e tenne conto del dibattito che via via si era andato accendendo all'esterno. Per inciso dirò ancora come lasci perplessi il fatto che in questa fase la stampa, sia i quotidiani, sia i settimanali, ne accenni solo brevemente; e sarebbe opportuno leggere anche questo silenzio, perché è anch'esso un messaggio! Venne fuori un testo, cui contribuimmo tutti, e dal quale non ci sembra di dover prescindere, anche perché l'apporto del gruppo comunista è stato, per riconoscimento unanime, di grande rilievo.

Partendo da questo testo, presentato dall'onorevole Armellin ed altri, in questa legislatura, a noi è sembrato di dovere proporre alcune modifiche che tendono a definire la situazione « a regime », ovvero quella che si verrà a determinare quando le scuole di specializzazione in psicologia clinica (ne sono state attivate già tre) sforneranno i nuovi specialisti. Perché se è vero che sono passati più di 19 anni a discutete in Parlamento della professione dello psicologo, è anche da precisare che nel frattempo sono maturate situazioni nuove: il riordino del corso di laurea e la istituzione delle scuole di specializzazione, cosa quest'ultima recentissima.

Di fatto il testo che ci giunge dal Senato non tiene in sufficiente conto il senso di questa nuova realtà. È sembrato, infatti, al senatore Ossicini ed agli altri senatori, che pure condividevano il testo unificato della Camera (peraltro, in particolare, la senatrice Schelotto non poteva non dividerlo essendone stata, come relatrice nella IX legislatura, uno degli estensori), che ripresentare e varare lo stesso testo, quello Ossicini per intenderci, accelerasse l'iter.

Forse era opportuno presentare lo stesso testo per ottenere la corsia preferenziale, ma, se si era d'accordo, si poteva emendarlo tenendo presente il testo unificato della Camera. Ora a noi spetta fare punto e daccapo, e, alla lettera, «ricominciare da tre»: il testo del Senato, quello del relatore e quello del gruppo comunista. Ciò non deve comportare un allungamento dei tempi poiché è possibile varare in breve un testo definitivo, facendo, in sede di Comitato ristretto, come sembra suggerire lo stesso onorevole Armellin, un lavoro di confronto limitato ai due testi della Camera, e valutare, in quella sede, l'opportunità di apportare alcune modifiche all'articolo 3.

Di fatto i due testi pongono tre ordini di problemi: in primo luogo il riconoscimento giuridico della professione di psicologo; inoltre il profilo, gli ambiti operativi, la formazione dello psicoterapeuta ed infine la sanatoria del pregresso.

Sul primo punto non sembrano più esserci perplessità, in specie a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 216 del 1985 di riordino della facoltà di psicologia, che, oltre ad aver portato da quattro a cinque gli anni del corso di laurea, introduce una maggiore chiarezza negli indirizzi formativi e provvede ad adeguare, sia dal punto di vista teorico sia da quello pratico, le conoscenze di psicologia clinica, da acquisirsi anche attraverso un periodo obbligatorio di frequenza presso le strutture del servizio sanitario nazionale.

A tal proposito l'articolo 1 presenta nelle due proposte di legge una differente formulazione, sulla quale peraltro ritengo non sarà difficile costruire un testo unico.

Sul secondo punto, quello inerente alla professione di psicoterapeuta, vi sono delle diversità di formulazione, cui corrisponde una visione leggermente diversa.

Ed è su questo punto, sull'articolo 3 per intenderci, che è il vero nodo della legge, che occorrerà operare un'ulteriore riflessione in Comitato ristretto. Di fatto la difficoltà per noi legislatori rimane, perché non è facile racchiudere nell'arti-

colato una materia tanto controversa, anche perché in continuo divenire.

Ho accennato al dibattito apparso sulla stampa divulgativa, ma è forse opportuno fare riferimento anche alle riviste ed agli scritti scientifici quali « Il divano e la panca » di Gianfranco Minguzzi o gli ultimi due numeri della *Rivista di psicologia clinica*. Ho citato intenzionalmente questi due esempi. Il primo si riferisce alla dibattuta questione « Chi è lo psicoterapeuta? », cui dopo un lungo argomentare sostenuto da indagini e da ricerche, si preferisce rispondere (e ciò mi appare significativo) « è colui che tale viene indicato dalla comunità, cioè da se stesso, dai colleghi e da chi fruisce delle sue prestazioni »: ritengo si tratti di una definizione « per consenso ».

Il secondo, con il contributo di più studiosi, affronta il problema degli obiettivi della psicoterapia e della verifica dei risultati raggiunti (argomento quest'ultimo affrontato anche ne « Il divano e la panca »).

È evidente che vi è fermento in tale ambito e che la necessità di elaborazione e di verifica ora riguarda più direttamente il mondo universitario e lo stesso CNR.

A mio avviso, in questi anni, anche a seguito della istituzione del corso di laurea in psicologia e della notevole richiesta sociale, stiamo assistendo ad una svolta all'interno del mondo universitario. Quando si afferma che il fascismo — mi riferisco a tale periodo soltanto perché il collega Armellini lo ha ricordato nel suo intervento — ha ritardato l'affermarsi in Italia della cultura « psi- », si dice il vero, ma forse si tralascia di rammentare che in seguito, quando la psicologia è entrata a pieno titolo nelle nostre università, si è preferito trattare soltanto taluni aspetti di essa quali, ad esempio, quelli sperimentali, degli studi sull'intelligenza o sulla percezione.

La cultura psicoanalitica è stata trattata *extra moenia*, probabilmente dagli stessi docenti che, negli istituti universitari, indirizzavano gli assistenti alla ricerca di laboratorio, allo studio delle rea-

zioni di aggressività dei topini alle situazioni frustranti. Quindi, gli stessi docenti non hanno dedicato corsi allo studio dell'aggressività dei bambini.

Abbiamo visto, del resto, come l'inserimento tabellare di più discipline afferenti all'area della psicologia clinica è conseguente al decreto di riordino n. 216 del 1985, il quale, tra l'altro, prendeva conoscenza che la psicologia deve essere ampliata.

Nel 1987 il Ministero ha istituito, in base al decreto n. 162, le scuole di specializzazione in psicologia, prevedendo quattro diversi corsi tra i quali quello in psicologia clinica, i cui indirizzi in psicoterapia individuale e di gruppo, configurano la premessa per la formazione specialistica in psicoterapia.

A questo punto ritengo opportuno aprire una parentesi per chiarire taluni punti, soprattutto per chi affronta per la prima volta questa questione che la Commissione affari sociali aveva già esaminato nella passata legislatura.

Al fine di una corretta formazione psicoterapeutica occorre innanzitutto l'apprendimento di un corso teorico cui fare riferimento, il quale può rientrare tra i compiti di una scuola di specializzazione. In secondo luogo, è necessario il *training* vero e proprio: la conoscenza di sé, della propria individualità, l'acquisizione della capacità di gestire le proprie emozioni e vissuti, il cosiddetto mondo interno.

In quasi tutte le scuole psicoterapeutiche — anche se con livelli di incisività diversa — a tale dimensione interiore viene assegnato un ruolo fondamentale. Fino ad oggi le scuole universitarie non hanno preparato psicoterapeuti, consentendo alle iniziative private di ricoprire lo spazio esistente.

Può il privato, mi domando, gestire da solo, in modo completo, la formazione dello psicoterapeuta che lavorerà nei servizi pubblici? Non si tratta di un interrogativo inevitabile se riferito allo psicoterapeuta che rivolgeva la sua competenza e professionalità prevalentemente ed esclusivamente al privato. Oggi, invece, per una serie di leggi dello Stato

vive all'interno delle strutture pubbliche ed è per questo motivo che torniamo a domandarci se quella privata può riuscire da sola a gestire la formazione dello psicoterapeuta.

Il terzo momento formativo attiene alla pratica nei servizi territoriali: riteniamo si tratti di un quesito fondamentale che attiene alla differenza tra « fare psicoterapia » e « fare psicoterapeutico ». In contrapposizione alle procedure ed alle tecniche, messe a punto dalle scuole, si configurano modalità di intervento che nascono dai processi di ridefinizione sia del modello psichiatrico sia di quello psicoterapeutico. Tale operazione si colloca prevalentemente intorno agli anni settanta, in coincidenza con le pratiche alternative *pre-post* riforma psichiatrica.

Ritengo che « fare psicoterapia » e « fare psicoterapeutico » non siano dimensioni sovrapponibili, perché il divario che le caratterizza equivale al salto dalla fase della conoscenza teorica (sapere) e dell'acquisizione di un momento tecnico (saper fare) a quello del porsi quale terapeuta, come soggetto di fronte ad un altro. È evidente che, parlando di relazione terapeutica, si intende un legame istituito fra lo psicoterapeuta ed il suo paziente che va ben al di là del rapporto di solidarietà e di comprensione umanitaria.

Come ho accennato prima, spazi per nuove operatività sono stati aperti da talune leggi dello Stato: pensate alla piccola riforma legislativa attuata con la legge n. 431 del 1968 che introduceva la figura dello psicologo terapeuta, oppure alla riforma sanitaria ed alle leggi sui consultori che prevedono la sua presenza per esempio, nel mondo della scuola.

Per quanto mi riguarda, non mi sarei soffermata sul problema che lo psicologo sia anche psicoterapeuta, essendo per altro già convalidato dalle nostre leggi e dalla pratica, oltre che dalle ragioni teoriche cui il collega Armellin ha fatto riferimento.

Indubbiamente gli spazi delle nuove operatività, dai servizi per la salute mentale, ai consultori familiari, agli interventi nel mondo della scuola o nelle isti-

tuzioni della giustizia, hanno offerto agli psicologi le premesse per la costituzione di un ruolo e di una identità nuova. Attraverso tutto ciò essi sono approdati a forme di incontro-intervento con la sofferenza, spesso non previste dalle modalità codificate delle psicoterapie. Sempre più numerosi gli psicologi, (ma anche gli psichiatri) sono affluiti nelle scuole psicoterapeutiche alla ricerca di una specifica professionalità. In conseguenza di ciò le scuole private, pressate da una domanda sempre più numerosa, si sono riprodotte, moltiplicandosi e diversificandosi, in una miriade di modelli che, non di rado, stentano a ritrovare le premesse teoriche.

Tutto ciò non si è verificato per le grandi scuole associate, che hanno creato un circolo ristretto ed una lunga lista di attesa per le iscrizioni.

In tale situazione, l'università ed in particolare gli istituti di psicologia, di psichiatria e gli attuali dipartimenti, soltanto negli ultimi anni sembrano essersi resi conto di aver delegato ai privati il compito formativo. E ciò è accaduto ad un soggetto generalmente geloso delle sue prerogative istituzionali in campo di formazione. Perché, per anni, sia i corsi di laurea in psicologia sia le cliniche psichiatriche hanno mostrato una certa riluttanza a gettarsi nella nuova avventura di formare gli psicoterapeuti?

Gli istituti di psicologia e psichiatria si sono limitati ad attivare un maggior numero di insegnamenti inerenti alla psicologia dinamica ed alle psicoterapie. Tuttavia, questi momenti di sapere teorico non potevano certo esaurire l'obiettivo formativo.

Le scuole di specializzazione in psicologia sono indirizzate proprio a colmare tale vuoto. Si tratta di un'occasione che l'università non deve perdere, se non vuole continuare a delegare ad altri il ruolo formativo che le è proprio.

Essa può fin d'ora stabilire (è, questo, un aspetto fondamentale sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi particolarmente interessati alla materia che stiamo trattando) rapporti di collaborazione e di confronto con realtà esterne

(centri privati di formazione e di intervento, servizi pubblici) per assimilare contenuti ed esperienze di riconosciuto valore scientifico. Si tratta di realtà anche diverse tra loro che, tuttavia, in questi anni hanno svolto un importante ruolo di stimolo e di arricchimento della cultura italiana, sia per quanto riguarda la comprensione dei processi psichici individuali, di gruppo, sociali, sia sul versante delle risposte alla sofferenza mentale.

Da un punto di vista pratico abbiamo a disposizione più di uno strumento: la legge n. 382 del 1982, il decreto n. 162 — inerente, appunto, alle scuole di specializzazione — che offre la possibilità di realizzare contratti e convenzioni, offrendo uno spazio importante per favorire il rapporto università-sistema sanitario. Vi è, poi, la legge sugli ordinamenti didattici, tuttora in discussione al Parlamento (è prevista proprio per oggi una riunione del Comitato ristretto competente), che delinea non solo una serie di ulteriori strumenti di rapporto con l'esterno, ma, soprattutto, una concezione nuova dei compiti e delle funzioni del sapere e dell'università come istituzione. Tale legge, rispetto alla quale tutti i gruppi parlamentari hanno manifestato unanime consenso, ispira altri due provvedimenti ancora all'esame del Parlamento: quello sull'autonomia degli atenei e degli enti di ricerca e quello concernente l'istituzione del ministero unico università-ricerca.

La psicoterapia, a mio avviso, rappresenta un tutt'uno con il momento specifico della ricerca.

È auspicabile che l'università, nella sua autonomia, si dimostri in grado di confrontarsi e di integrarsi con momenti di formazione ed operatività esterni ad essa: dall'industria agli enti di ricerca e — perché no? — alle scuole private di psicoterapia.

Il collegamento con il mondo della ricerca rappresenta, dunque, un'esigenza sentita dall'università: ciò non significa che essa debba perdere la centralità del ruolo formativo. In particolare, in riferimento alla formazione psicoterapeutica le scuole di specializzazione universitaria possono essere configurate come un parti-

colare luogo di mediazione caratterizzato dalla integrazione di una complessità e varietà di momenti formativi e da verifiche riguardanti il campo del sapere psicoterapico.

In questo quadro è esclusa la possibilità (ventilata dalla SIPS) che la formazione psicoterapeutica in scuole private possa configurarsi come una sorta di « super specializzazione » di ulteriore livello rispetto a quello universitario che, a parere del gruppo comunista, ne segnerebbe il ridimensionamento o, addirittura, la scomparsa. Ciò sarebbe vero soltanto se prevalesse un determinato atteggiamento di difesa ad oltranza (non sempre rapportabile al puro rigore teorico) di una ortodossia formativa che, riducendo la possibilità di scambio e confronto culturali, totalizzi l'intervento formativo, nel tentativo di mantenere una identità di fatto già intaccata nel passaggio dalla pratica privata alla dimensione pubblica.

Questo, ovviamente, non ridimensiona il ruolo e la portata storica assunti fino ad oggi dalle scuole private di psicoterapia, né il ruolo e la portata che esse potranno svolgere nel futuro, che pure andrà valutato in un quadro di profondi cambiamenti.

Il gruppo comunista ritiene che il coinvolgimento del privato da parte dell'università non può che favorire, come ho chiarito in precedenza, la « pluralità » del sapere e delle opportunità formative, proponendosi l'università come il luogo istituzionalmente deputato al confronto tra le esperienze culturali più disparate.

Ho voluto soffermarmi in modo particolare sull'università per cercare di far comprendere i cambiamenti intervenuti nel corso degli anni successivi all'istituzione della facoltà di psicologia. In tale disamina, come ho dimostrato, possono essere individuate tre fasi fondamentali. Attualmente stiamo attraversando l'ultima di tali fasi, che può offrire all'università un'occasione importante di sviluppo e di integrazione; non per questo gli spazi dell'autonoma ricerca vengono limitati.

Tali considerazioni hanno indotto il gruppo comunista a ritenere che l'articolo

3, così come formulato nel testo unificato (al quale pure si era pervenuti attraverso un lavoro di elaborazione comune), rispecchiasse si una situazione di fatto, ma non cogliesse a sufficienza le implicazioni conseguenti alla istituzione di scuole di specializzazione *ad hoc*. Per tale considerazione, l'articolo 3 della proposta legge n. 1205 deve prendere in considerazione due distinte situazioni: quella attuale, transitoria, e quella « a regime », conseguente appunto all'attivazione delle scuole universitarie di specializzazione.

Nel primo comma di tale articolo si stabilisce che la psicoterapia può essere praticata dallo psicologo o dal medico, a condizione che sia stata acquisita una specifica formazione professionale al riguardo.

L'aver stabilito che tal formazione debba avere una durata non inferiore a quattro anni (elemento, questo, assente nel testo unificato) mira a creare un parallelismo anche se si tratta di scuole private, con la durata minima di una qualsiasi scuola di specializzazione, compresa quella di psicologia, istituita di recente sulla base delle direttive CEE.

La diversità fra le varie forme di psicoterapia e, conseguentemente, la possibilità di un minore o maggiore impegno formativo, non possono prescindere, a mio avviso, dalla opportunità di inserire modalità di intervento psicoterapeutico all'interno di una visione clinica più approfondita rispetto a quella assicurata dal corso di laurea e da una conoscenza del corpo teorico più globale dell'agire terapeutico.

Il secondo comma prevede l'autocertificazione: sarà dovere degli psicoterapeuti fornire una documentazione descrittiva del *curriculum* formativo, culturale e professionale, nel momento in cui si iscriveranno nell'elenco speciale annesso ai due albi, rispettivamente degli psicologi e dei medici. Si è così chiarito che la psicoterapia attiene ad un secondo livello post-laurea della formazione dello psicologo e del medico.

Debbo precisare che la norma è in vigore a tempo determinato; non è infatti

pensabile, a nostro avviso, che il metodo dell'autocertificazione possa continuare a valere indefinitamente, né che possa conferire sufficienti garanzie per l'utenza. Sarà certamente un criterio di trasparenza, ma, nello stesso tempo, non sufficientemente garantista.

Attraverso tali elenchi sarà possibile avere un panorama complesso dei vari *itinerari* formativi mediante cui si giunge nei fatti a praticare psicoterapia, così come si avrà un quadro della situazione delle scuole in Italia e degli spazi che i servizi pubblici dedicano alla psicoterapia. Si potrà rilevare, inoltre, quanti sono gli psicoterapeuti oggi in Italia, o quanti, sotto la loro responsabilità, si dichiarano tali.

Tale comma non può andare oltre i compiti descritti e si limita a permettere di fotografare l'esistente, in un momento, come quello attuale, di transizione.

Nel terzo comma, quello della norma a regime, si precisa che il futuro diploma di specialista in psicologia clinica sarà titolo per l'iscrizione agli elenchi degli psicoterapisti.

Infine questa legge si fa carico, negli articoli dal 32 al 35, di una sanatoria per quanti hanno esercitato ed esercitano oggi la professione. Sarà forse opportuno al riguardo prestare maggiore attenzione ad alcune situazioni, che potrebbero essere meglio precisate. È un lavoro che si potrà fare in Comitato ristretto; l'impegno che affronteremo nelle prossime settimane sarà molto intenso, perché penso vi sia l'accordo unanime della Commissione sull'esigenza di varare in tempi brevi il provvedimento.

Avviandomi alla conclusione, tengo a sottolineare come questo testo non pretenda di andare oltre il compito che si è dato (la regolamentazione giuridica della professione di psicologo), nel senso che non vuole entrare nel merito (come da alcuni, invece, paventato), né peraltro potrebbe, della dimensione della psicanalisi latamente intesa, cioè come strumento di conoscenza e codice di lettura del reale nel suo complesso.

È augurabile che l'elaborazione, la riflessione e la ricerca in quest'ambito rimangano libera prerogativa di singoli, o di associazioni nazionali od internazionali, sia che i loro percorsi incontrino o meno il mondo universitario. Desidero fare un esempio che ci porta in tutt'altro ambito scientifico e che mi viene sollecitato dalla visita che la Commissione cultura ha fatto al CERN di Ginevra, alla quale ho preso parte: via Panisperna non era una sede distaccata dell'istituto di fisica dell'università di Roma, ma in quella sede si è dato uno tra i contributi più rilevanti alla fisica delle particelle. Ben vengano altri ragazzi di via Panisperna!

LUCIA FRONZA CREPAZ. Con il provvedimento oggi in esame si va a sanare una gravissima ed anacronistica carenza dal momento che, pur essendo stati istituiti già da un ventennio corsi di laurea in psicologia e pur essendo state approvate leggi che fanno esplicito riferimento alla figura dello psicologo, tale professione non trova ancora nel nostro ordinamento una adeguata sistemazione giuridica.

L'ambito in cui oggi lo psicologo esplica la sua attività è quanto mai vasto ed articolato. Il suo intervento è richiesto oltre che nel settore sanitario, nel campo formativo, in quello dei sistemi organizzativi, nella consulenza aziendale, con un contributo che si fa via via più indispensabile nel moderno assetto sociale.

In Europa e in campo internazionale, gli anni recenti hanno visto una tendenza verso l'adozione di tutele legislative dell'uso del titolo di psicologo e di regolamentazioni dell'esercizio della professione relativa.

Molti paesi sono già ad un avanzato stadio di normazione sia sul versante delle leggi di certificazione (proibizione dell'uso del titolo di « psicologo » a quanti non ne siano legalmente autorizzati) sia per le leggi di abilitazione (a sanzione dell'esercizio della professione da parte di persone non autorizzate).

L'Italia, assieme a pochi altri paesi europei come L'Austria, la Svizzera ed il Portogallo, non ha ancora alcuna legge a

riguardo. Nonostante da varie legislature (venti anni) progetti di legge siano stati presentati e discussi, siamo in grave ritardo; ritardo che ha pesanti conseguenze per quanti operano nel settore (e sono circa 15 mila i laureati in psicologia), per i cittadini che in numero crescente si trovano nelle condizioni di richiedere un intervento psicologico e, più in generale, per la cultura dell'intero paese.

Indubbiamente la legislazione è un importante fattore nel processo di professionalizzazione. E di questo processo vorrei sottolineare in modo particolare l'importanza del rafforzamento della dimensione deontologica nella formazione di quanti svolgono tale professione. Per tutti costoro, che si trovano a diretto contatto con la persona umana, con il suo benessere psicofisico, con quella particolare sofferenza che attiene alla sfera intima e relazionale, con lo svolgersi delle sue facoltà di determinarsi, si rivela sempre più necessario un approccio anche etico mediante la formalizzazione di un codice deontologico, di criteri per un corretto approccio all'uomo. Ritengo, pertanto, che la legislazione abbia un compito integrativo in questa direzione.

Oggi, nel nostro paese, la professione di psicologo è uscita da una posizione di arretratezza e può avvalersi di strutture formative di tutto rispetto, grazie anche alla recente riforma dei corsi di laurea e con il sorgere di scuole di specializzazione. Il ventaglio delle aree di pertinenza dello psicologo si spiega dalla prevenzione primaria (educazione ed istruzione), alla prevenzione secondaria, alla riabilitazione, al trattamento psicologico, alla terapia, alla ricerca, alla pianificazione ed amministrazione dei servizi.

Purtroppo constatiamo che per l'aspetto legislativo siamo all'anno zero. Tuttavia, il dibattito che si è svolto in questi anni sulle normative proposte non è passato invano: vi è ormai un ampio consenso su determinate linee, che ha trovato espressione politica nei risultati del Comitato ristretto delle Commissioni sanità e giustizia della Camera nella scorsa legislatura.

Non resta che tirare le conclusioni. Accogliendo quanto emerso dal testo approvato dal suddetto Comitato ristretto — e ampiamente ripreso nell'attuale proposta di legge n. 483 — mi sembra di dover porre particolare attenzione sui seguenti punti. In primo luogo, per quanto riguarda la regolamentazione dell'attività psicoterapeuta, non è possibile pensare che la psicoterapia sia stralciata dalle competenze dello psicologo, accettando l'eterogeneità dei percorsi formativi dello psicoterapeuta e favorendo così il permanere di situazioni confuse, a scapito degli interessi dell'utente e di chi seriamente intende darsi una formazione adeguata.

In Europa, negli Stati Uniti d'America ed in molti altri paesi è una competenza già da molti anni riconosciuta agli psicologi, di certo adeguatamente formati. Non è pensabile che sia lasciato solo ai medici l'esercizio della psicoterapia, a meno che essi abbiano svolto attività di formazione in tal senso. Anzi, anche ai medici va richiesta l'adeguata competenza. Pertanto l'attività prestata nel campo della neuropsichiatria infantile può essere riconosciuta come titolo per la psicoterapia solo se vi è un piano di studio conforme per quanto riguarda la formazione e l'addestramento, per avere psicologi e medici, entrambi con una formazione adeguata.

È esattamente quanto prevede la legge in esame: non è possibile stabilire una corrispondenza automatica tra la figura dello psicologo e quella dello psicoterapeuta, ma si deve prevedere per quest'ultimo, come d'altronde per il medico, un'ulteriore specifica formazione professionale. La specializzazione deve essere almeno quadriennale, presso scuole universitarie od istituti privati riconosciuti dallo Stato. In questo contesto, si inserisce il discorso di una nuova collaborazione.

Ritengo importante che tali istituti privati, in grado di assicurare garanzie, seguitino ad esistere e ad essere riconosciuti come tali nella fase della formazione, perché è impossibile che le scuole pubbliche possano, soddisfare tutte le ri-

chieste (che sono davvero numerose) di preparazione professionale.

Deve essere precisato che tale soluzione (riconoscendo, giustamente, una varietà di risposte formative) si scontra con serie difficoltà: da una parte permane la perplessità che un corso universitario possa identificarsi con la formazione dello psicoterapeuta, dall'altra sembra problematico definire i criteri per stabilire che un ente privato sia o meno idoneo a formare psicoterapeuti, data la varietà di orientamento e di metodiche.

Un altro problema concerne le norme transitorie; come spesso avviene in questi casi, si adottano soluzioni opinabili e non ottimali con cui pervenire ad una sanatoria, anch'essa discutibile; tuttavia, l'esigenza di giungere rapidamente ad una conclusione giustifica l'approvazione della proposta di legge in oggetto. Quindi, pur trattandosi di un modo di procedere che probabilmente non è il migliore, riteniamo importante arrivare alla sua approvazione ed all'emanazione di una normativa transitoria.

La disciplina di transizione riguardante l'esercizio della psicoterapia, come previsto dalla proposta di legge n. 483 (assente invece nell'altra proposta n. 2405), costringe medici e psicologi alla trasparenza — termine che presuppone « un colore etico » —, nel senso che richiede loro di dichiarare e documentare il proprio percorso formativo, mettendo sia l'utente privato sia il committente pubblico in grado di conoscere il tipo e la qualità della sua formazione professionale.

Come tutte le sanatorie — ripeto — è opinabile, però non ritengo giusto far pagare un ritardo politico e forse anche culturale (dal momento che tale dibattito si collegava alla maturazione culturale della nostra Commissione), a chi ha cercato di svolgere al meglio il proprio lavoro.

In attesa che siano trascorsi i tempi necessari per poter legittimamente richiedere agli operatori l'adeguata formazione, si potrebbero valutare anche altre ipotesi di normazione transitoria, quali quelle contenute in altre proposte.

Mi riferisco, per esempio, oltre all'emanazione di un decreto del ministro della pubblica istruzione che decida sulla questione, anche all'iscrizione all'albo degli psicologi ed a quello dei medici riservata va coloro che, laureati, autodichiarino di aver conseguito un'ulteriore formazione della durata non inferiore a quattro anni.

Per quanto concerne il problema dell'ordine professionale, la sua istituzione ha per le libere professioni una funzione soprattutto quando esse siano svolte al di fuori di strutture pubbliche, per le quali vigono già regolamentazioni e garanzie particolari. Almeno in tale ambito l'ordine si rivela essere istituto irrinunciabile, perché strumento valido per assicurare il rispetto della deontologia, la quale copre uno spazio certo non tutelabile con le sole norme del diritto penale.

È guardando alla realtà del lavoro dello psicologo in generale e dello psicoterapeuta in particolare, che ci si accorge della necessità di un codice deontologico, che assieme all'istituzione di un albo e del relativo ordine professionale rispondano alle esigenze di tutela della professione, del professionista ed ancor prima dell'utente. La prospettiva in cui dobbiamo porci non può che essere la tutela della persona e dei suoi diritti.

A mio avviso, in merito al problema dell'albo professionale, potremmo prevederne due distinti: uno per i medici psicoterapeuti ed uno per gli psicologi psicoterapeuti, che abbiano cominciato il corso di laurea in medicina e chirurgia o in psichiatria, con formazione psicoterapeutica o con formazione psicologica in senso stretto.

MARIELLA GRAMAGLIA. Signor presidente, onorevoli colleghi, intervengo soltanto a questo punto della discussione (e di ciò chiedo scusa) essendo stata impegnata in Assemblea.

Le prime riflessioni che ritengo di formulare riguardano soprattutto la relazione del collega Armellin: si tratta di preoccupazioni che esprimo da neofita, perché non ho potuto partecipare diretta-

mente al dibattito avviato da questa Commissione nella precedente legislatura, non facendone ancora parte. Nutro, infatti, ansie che per molti dei miei colleghi sono già superate.

La questione che mi preoccupa maggiormente riguarda l'articolo 3 della proposta di legge oggi al nostro esame, dal momento che, allo stato attuale della situazione e delle mie riflessioni, non sono ancora pervenuta ad una soluzione soddisfacente e di ciò credo di dovervi spiegare le ragioni:

A mio avviso, il collega Armellin nella sua relazione ha adottato, sotto il profilo teorico, due distinti approcci. Da un lato ha inteso difendere la psicologia come disciplina autonoma, umanistica, scientifica e sociale, affrontabile anche in un contesto legislativo. Dall'altro lato ha valutato la psicologia come dimensione delle relazioni interpersonali e dei rapporti interdipendenti — termine che non uso a caso — che implica un rapporto di affidamento del paziente al terapeuta.

Sul merito di tale distinzione (che, peraltro, mi trova consenziente), vorrei richiamare l'attenzione del relatore: egli ha ragione, infatti, a considerare soltanto parzialmente la psicologia come scienza autonoma, perché tale valutazione necessita di ulteriori riflessioni le quali daranno, successivamente, luogo ad inevitabili dubbi.

La psicologia è una scienza alla cui formazione contribuiscono diverse discipline: essa è debitrice, per esempio, nei confronti della medicina e delle scienze sociali. Quindi, lo psicologo che riceve una formazione accademica dovrebbe essere debitore (e purtroppo non lo è abbastanza) alle scienze umane, alla storia delle religioni e del mito, all'antropologia ed a molte altre discipline, su cui i padri fondatori ritenevano poggiasse uno degli assi fondanti della formazione dello psicologo e dello psicoterapeuta.

Nell'attuale situazione si constata che nelle facoltà di psicologia operanti a livello pubblico — cito per esempio quelle di Roma e di Padova — vi è un limite profondo; ritengo che l'orientamento di



Freud e di Jung sia stato largamente disatteso e si sia, invece, preferita la visione tecnologica, quasi matematica del ruolo dello psicologo, talvolta con una interpretazione di scientismo alquanto rozza e parziale che a me preoccupa molto.

Un'altra questione sollevata dal relatore, riguarda la psicologia intesa come relazione umana, la quale pone problemi non soltanto etici, ma attinenti a dimensioni estranee a qualsiasi altra figura professionale: mi riferisco alla dimensione dell'inconscio, della messa in gioco di emozioni di *transfert* e di *controtransfert* tra due persone che entrano in relazione.

Quindi, è possibile individuare una dimensione disciplinare, una culturale, una « scientifica » e, infine, una dimensione emozionale. Ho la sensazione che quest'ultima sia stata per troppo tempo assente dalla nostra discussione, anche se mi rendo conto che il legislatore non può « prendere il toro per le corna ».

Vorrei ora richiamare alcuni testi classici della psicoanalisi. Penso a Freud e al suo scritto del 1926 *Il problema dell'analisi condotta da non medici*, in cui anticipava già i problemi che oggi ci troviamo ad affrontare. Si potrebbe obiettare che l'opera di Freud era indirizzata a destinatari ben identificati; tuttavia, se leggiamo attentamente le considerazioni che emergono da quel testo, ci rendiamo conto di come la sua fondamentale preoccupazione fosse quella dell'« accademizzazione » delle discipline relative all'analisi dell'inconscio. Freud afferma, infatti, che « alla vocazione si va sostituendo la professione », mediante la creazione di ordini professionali, e dimostra come alla dimensione dell'autoanalisi si andasse sostituendo una dimensione accademica, accompagnata alla sottovalutazione delle scienze umane.

In quest'opera — qualche collega lo ricorderà certamente — è contenuto un passo in cui a Freud si rivolge un interlocutore immaginario, che gli propone di attuare una « bella sanatoria », al quale il grande psicoanalista replica dicendo che quando non si è in grado di risolvere un qualsiasi problema si propongono sempre

sanatorie, mentre la psicoanalisi pone il problema di scardinare gli argini professionali precostituiti.

Si tratta, come ho detto, di considerazioni contenute in un testo del 1926, sul quale i colleghi della Commissione dovrebbero opportunamente riflettere perché è ancora molto attuale.

Un altro fondatore della psicologia dell'inconscio, Jung, affermava che il vero psicoterapeuta si forma nella seconda metà della vita, perché anche il più colto e saggio dei medici e degli psicologi nella prima metà della sua esistenza sarebbe in ogni caso un cattivo psicoterapeuta.

Cito anche, non solo per amore di dottrina, ma anche per offrire spunti di riflessione, altri autori più vicini alla nostra epoca. Mi riferisco, in particolare, a Bettelheim, che nell'opera *Freud e l'anima dell'uomo* mette in guardia la cultura medica e psicologica dal rischio di sottovalutare la dimensione emozionale rispetto a quella culturale. Penso a Hillman che in *Revisione della psicologia* invita a privilegiare la dimensione della interiorità e dell'autoformazione rispetto a quella oggettivistica esterna. L'attenzione per l'autoinformazione assume quindi, a mio parere, un imprescindibile rilievo.

Fatte queste premesse, e venendo ad esaminare nel dettaglio l'articolo 3 della legge al nostro esame, debbo confessare che la mia prima reazione è stata caratterizzata proprio da queste profonde preoccupazioni, per cui, in un primo momento, ne avrei proposto lo stralcio. Tuttavia, mi rendo conto che pervenire allo stralcio dell'articolo 3 rappresenterebbe un atto di debolezza e di fragilità del Parlamento. Per tale considerazione ho ritenuto opportuno ragionare in termini più umili, al fine di pervenire ad una corretta comprensione della questione.

In merito all'autocertificazione post-laurea non nascondo le mie perplessità, per i motivi indicati in precedenza. Infatti, se si considera la dimensione emozionale, può accadere che un giovane si iscriva alla facoltà di psicologia consciamente od inconsciamente, magari per ragioni connesse alla possibilità di effettuare l'autoterapia. Se però si creano le

condizioni perché questi, effettuando un breve *training*, divenga psicoterapeuta i rischi sarebbero notevoli.

Intendo manifestare le mie perplessità anche in merito alle valutazioni svolte dalla collega Gelli a proposito della configurazione di un unico « canale » pubblico attraverso il quale orientare la formazione *post-laurea*. A tale riguardo nutro dubbi uguali e contrari a quelli già espressi in merito all'autocertificazione.

Ritengo, infatti, che tale impostazione rischi di far prevalere l'elemento oggettivo, dal momento che i riconoscimenti professionali provengono da una struttura pubblica. Nell'ipotesi in cui in un esame universitario si consegua una votazione di 30/30, tale circostanza non è certamente idonea a garantire l'individuazione delle specifiche attitudini dell'esaminato rispetto a chi, nello stesso esame, abbia conseguito, per esempio, una votazione di 26/30, se teniamo conto del problema nel suo complesso, come ho tentato di fare.

Mi domando, allora, se la valorizzazione di strutture, anche private, che garantiscano una formazione seria ed approfondita di tipo personale, non solo di ordine culturale ed oggettivo, non sia la strada più giusta non soltanto per addivenire ad una mediazione tra posizioni diverse, ma anche perché si tratterebbe della scelta più opportuna da un punto di vista culturale.

Riservandomi di approfondire nel dettaglio talune questioni, ritengo sia giusto, sotto l'aspetto culturale e sociale, il riconoscimento di un ambito professionale, cioè di una « voce » specifica, che riguardi gli psicoterapeuti a formazione analitica, affinché tali professionisti godano di un riconoscimento, non in virtù di una sanatoria, ma in considerazione del particolare « itinerario » seguito. In tal modo garantiremmo un riconoscimento specifico agli psicoterapeuti che abbiano applicato a se stessi strumenti di autoformazione e di autoverifica di tipo analitico e che si siano sottoposti ad una verifica quadriennale.

Ritengo che l'« itinerario » così faticoso, non soltanto in termini di formazione professionale, seguito da tali profes-

sionisti debba essere riconosciuto, conferendo ad essi una specifica dignità.

Il gruppo della sinistra indipendente, per una ragione di principio ed anche per un omaggio ai padri della psicologia del profondo, chiede, altresì, che una limitata quota di cultori di queste materie (10 o 15 per cento) possa accedere alle grandi istituzioni riconosciute internazionalmente e valide come canali di formazione, per ottenere in tal modo un giusto riconoscimento, anche se si tratta di persone non laureate in medicina o psicologia. In sede di articolato potremo convenire e sancire che, a queste persone sia consentita solo l'attività privata. Tuttavia credo che questo sia un doveroso omaggio ai fondamenti stessi di queste discipline, così come sono state concepite dai loro fondatori e cioè come itinerari individuali complessivi, certamente controllati e verificati, ma complessivi.

Desidero infine aggiungere un'osservazione relativa alla deontologia, sulla quale — credo — siamo tutti d'accordo, poiché questo è un mondo nel quale, a mio avviso, devono essere introdotte alcune norme morali e di comportamento.

Non so se il collega Armellin si sia interrogato sul fatto che la deontologia degli psicoterapeuti varia molto a seconda dei diversi *setting* che vengono stabiliti: per esempio, un conto è il terapeuta che stabilisce una sorta di *maternage* quotidiano con il suo paziente, un altro è lo psicanalista di formazione freudiana classica (secondo la quale non si può incontrare il proprio analista al di fuori dello studio professionale). Entrambi questi modelli di relazione sono altrettanto rispettati e rispettabili ma, sul piano della deontologia, pongono problemi diversi, come avviene per esempio sulla questione dell'omissione di soccorso. Si tratta, comunque, di argomenti che potranno essere meglio affrontati ed approfonditi in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LINO ARMELLIN

ADELE FACCIO. Non sono nuova ai discorsi sulla psicanalisi e la psicologia, in

quanto ho vissuto il periodo in cui esse furoreggiavano a Milano; erano gli anni in cui tutti andavano dallo psichiatra o dallo psicologo e sembrava che nessuno sapesse più vivere da solo in un mondo che stava cambiando. Come hanno osservato altri colleghi prima di me, vi è stato un ritardo di circa vent'anni nella disciplina della professione di psicologo che, secondo me, non è casuale.

Non si possono ora operare distinzioni tra chi è psicologo e chi non lo è, tra chi ha la preparazione sufficiente e chi non la ha, perché esistono arricchimenti profondi completamente diversi da quelli dei padri fondatori della psicologia.

Attualmente vi sono tre scuole: una è quella americana, pragmatista, che si rivolge soprattutto all'industria ed ha la finalità di formare gli individui a vendere meglio o di più e ad imporsi agli altri, senza alcun riguardo per i problemi interni della psicologia che più ci interessano; vi è poi una terapia profondamente medica, solitamente chiamata psicanalisi, che appartiene più propriamente all'ambito strettamente medico e che, secondo me, si dovrebbe risolvere nell'ambito della legge n. 180, in quanto non ha niente a che vedere con albi od ordini professionali, ma attiene alla laurea in medicina e psicologia (e non solo a quella in psicologia con annessi studi di psicanalisi, perché studia problemi a carattere neurologico, per i quali è importantissimo avere una base medica). Infine vi è un terzo aspetto, di cui non si è tenuto conto in questi 18 anni, perché ancora non lo si conosceva: mi riferisco alle scuole di psicologia ispirate alle recenti acquisizioni di elementi di cultura orientale risalenti a circa 6 mila anni fa ai quali accediamo soltanto oggi, che ci hanno introdotto a tecniche mediche diverse dalla nostra, come l'*ayurveda* e la PNL (programmazione neurolinguistica).

A questo proposito ho pregato il presidente di organizzare un incontro della Commissione con gli esperti che hanno introdotto in occidente questi antichissimi elementi di cultura medica, che hanno consentito agli orientali di essere estremamente meno sensibili di noi allo squi-

librio psichico, al disagio, al cosiddetto « male di vivere », che, per esempio, in alcuni poeti si è trasformato in una continua ossessione. Sono convinta che sia opportuno prendere contatto con questo versante della cultura medica, che a molti potrà sembrare più o meno ricco, ma che a me è servito per il recupero della salute.

Tutto sommato, il ritardo che vi è stato nella disciplina della professione di psicologo è provvidenziale, perché ci consente di acquisire nuove tecniche ed ulteriori elementi culturali per affrontare meglio la questione. Ritengo però che non siamo ancora maturi per sistematizzare scolasticamente l'assetto della psicologia; ciò che va rinnovato è proprio la scuola ed il metodo di studio, il nostro modo di specializzazione e di acquisizione di quelle tre o quattro direttive della scuola di Francoforte, di Heidelberg e della scuola americana, le quali fanno, sì, capo a pensatori, scienziati e maestri fondatori della psicologia, ma continuano ad evolversi lungo linee diverse e divergenti, delle quali abbiamo, a tratti, qualche informazione. Cito, a questo proposito il libro di Fritjof Capra *Il punto di svolta*.

Se prima non si acquisisce tale versante culturale, non si possono prendere decisioni di ordine restrittivo; non possiamo certamente affidarci a chicchessia, anche se non stiamo parlando di malattie psichiatriche, ma di normale equilibrio esistenziale, il famoso problema di come affrontare la vita quotidiana.

Ritengo, inoltre, importantissimo che chi esercita la funzione di psicologo sia una persona che sia entrata nella seconda metà della vita; diversamente potrebbero mancare la serenità e l'equilibrio necessari, con il rischio di *transfert* spaventosi, analogamente a quanto è capitato ad un mio cugino che vive a Bogotà. Questi, che ha costruito il più grande stadio di calcio di quella città, ha cominciato a soffrire di manie di grandezza, aveva allucinazioni e gli sembrava di non essere più all'altezza delle grandi opere che aveva realizzato; ricorso alle cure di uno psicanalista si è sentito chiedere: « Ma lei non ha mai pensato di suicidarsi? ». Si tratta di una

domanda spaventosa che metterebbe in crisi persino una persona sana e normale; oggi, se qualcuno me la rivolgesse, gli riderei in faccia, ma non so se a venti anni avrei potuto comportarmi allo stesso modo. Esistono dei rapporti con lo psicologo che sono terribili e dei quali non si tiene mai conto a sufficienza. Per tale motivo, ritengo sia estremamente difficile poter definire un albo professionale in un campo che riguarda la maturazione personale e che è ancora così largamente al di fuori delle nostre capacità di controllo.

Non intendo assolutamente attaccare gli studi di medicina, ma mi fa impazzire il fatto che da alcuni esperimenti condotti su piccoli topi si siano tratte conseguenze per quanto riguarda la follia negli esseri umani; non posso credere che dal comportamento di quegli animali si ricavano indicazioni per l'uomo. Credo che certe strade fin qui seguite dalla medicina siano sbagliate e che tutte queste tecniche servano solo al titolare della cattedra che abbia eseguito migliaia di esperimenti, ma non giovino, anzi creino nel medico, nello psicologo, nel terapeuta, solo presunzione di grandezza e di infallibilità su argomenti molto lontani dalla psiche umana.

Io ho sfiducia nella psicologia americana, che serve soltanto a « vendere » di più, perché ritengo che si dovrebbe cercare di raggiungere altri obiettivi.

Quindi, relativamente ai riferimenti espressi dall'onorevole Gramaglia all'inizio del suo intervento, è necessario rifarsi alle correnti culturali, ricordando tutto il versante dell'antropologia culturale, che è importantissimo e che è stato completamente disatteso. È fondamentale la necessità di studiare la storia in un modo completamente diverso, perché non si apprende mai la storia degli esseri umani, della pace, delle vittorie piccole, quotidiane. Bisognerebbe studiare non la scoperta dell'America, bensì la scoperta della nostra piccola America personale. Fra tutti desidero citare solo un antropologo, Lévy-Strauss, il quale avrebbe meritato di essere definito uno psichiatra; in quel campo, si incontrano persone in grado di affrontare qualunque situazione.

La collega Gelli ha fatto anche un richiamo ai ragazzi di via Panisperna (a mio avviso, sarebbe stato meglio che fossero scomparsi, come Ettore Majorana): vi sono persone particolarmente dotate, ed allora si può fare della scienza con la psicologia. Ma mi rifiuto di credere che un albo, un esame di Stato, un ordine professionale possano stabilire certe regole: si tratta di una materia che attiene all'intimità, all'approfondimento delle capacità psichiche, culturali, emotive, affettive, intellettive degli esseri umani e non credo assolutamente che un albo possa far comprendere attraverso quale *curriculum*, quale lettura e, soprattutto, quale esperienza diretta (che è necessario ripetere di giorno in giorno, di momento in momento, di situazione in situazione, di persona in persona) si arrivi a tutto ciò.

Purtroppo, debbo denunciare questo come un fatto negativo; io vivo una terribile esperienza personale, perché vi sono soggetti che esercitano una forma di fascinazione su altri, per cui da me vengono continuamente persone per farsi psicanalizzare (uso un termine improprio), proprio perché ciò che conta non è il rapporto culturale, bensì quello umano. Nonostante io abbia letto tutto ciò che può essere letto in materia, non sono neanche lontanamente in grado di svolgere l'attività di psichiatra, di psicologo, di psicanalista o di psicoterapeuta. Tuttavia, la richiesta del paziente è importante, è importante che questi si senta compreso: e nessun albo può determinare questo effetto, solo il paziente può muoversi attraverso una serie di diverse scuole, di diversi riconoscimenti, fino a trovare la persona giusta con la quale instaurare un rapporto che può diventare positivo, perché l'attività dello psicologo non è di carattere tecnico, ma è un'arte.

**LUIGI BENEVELLI.** Vorrei innanzitutto precisare, intervenendo su questa affascinante questione, che dobbiamo stare attenti a non cadere in alcune trappole.

La prima consiste nello scambiare il problema della trasmissione delle conoscenze, dell'acquisizione delle competenze,

con il fatto di avere una formazione o una personalità con tratti di carattere taumaturgico. Noi abbiamo ricevuto la lettera del sindaco di un paese delle Marche, il quale esprime la propria indignazione nei confronti della legge in esame perché essa porterebbe via il « lavoro » ai confessori. E noi sappiamo come il sottolineare eccessivamente elementi di carattere quasi esoterico ci porti fuori strada anche rispetto all'evoluzione, alla crescente applicazione della psicologia, all'uso della stessa ed alla crescita di una professione che ha caratteri di autonomia.

La seconda trappola consiste nel ritenere che il punto centrale della questione sia il problema della regolamentazione della psicoterapia. Paradossalmente, provocatoriamente, io userei l'espressione « miseria delle psicoterapie », piuttosto che riferirmi con enfasi intorno a queste tecniche plurime ed in enorme evoluzione.

La terza trappola sta nel ritenere che, con questa normativa, si riesca a garantire che i cittadini o gli utenti possano avere con gli psicologi un'esperienza positiva o, comunque, efficace. Credo che non sia compito della legge garantire la felicità, certificare il valore di una persona; molto più modestamente, la funzione della norma è quella di garantire che il professionista abbia comunque acquisito alcune competenze di base riconosciute dalla comunità scientifica, trasmesse oralmente o per iscritto, attraverso esperienze di vita e tali da costituire un bagaglio professionale di base che, nel nostro caso, definiamo con l'espressione « competenze della psicologia ».

Esiste poi il problema di non schiacciare e di non confondere la questione delle psicoterapie con quella relativa ai percorsi, agli addestramenti psicanalitici, che costituiscono ancora un altro versante.

Nel mio intervento farò riferimento soprattutto alle audizioni compiute nella passata legislatura che, a mio avviso, rappresentano un lavoro serio in base al quale noi abbiamo cercato una risposta,

una soluzione al problema della costituzione di un albo, di un ordine professionale. In sostanza, esso riguarda la garanzia che deve avere il cittadino il quale si rivolga ad un professionista per trovare risposta a propri problemi. Saremmo stati felicissimi, nella nostra qualità di legislatori o di politici, se vi fosse stato anche un solo saggio (per esempio, Lévy-Strauss o George Devereux) che avesse accettato di certificare che gli appartenenti all'albo sono tutte persone di notevole valore. Soltanto alcuni dirigenti delle associazioni psicoanalitiche italiane hanno acconsentito, anche se con riferimento esclusivamente ai propri allievi, ad accertare il livello di preparazione, non manifestando però alcuna intenzione di vedere ratificata tale certificazione da una legge dello Stato.

D'altra parte nemmeno le stesse associazioni internazionali di psicoterapisti sono di per sé in grado di garantire valore e serietà perché, come è noto, è facilissimo diventare corrispondente di una qualsiasi scuola o centro privato con sede, ad esempio, in California. È in questa situazione che si è sviluppata la questione — di cui eravamo preoccupati — dei cosiddetti « selvaggi ».

Sempre a proposito delle associazioni psicoanalitiche di più antica tradizione culturale, nessuno dei maestri operanti al loro interno ha ritenuto di lanciarsi in operazioni di verifica: si potrebbe, infatti, decidere di stabilire cosa sia « l'inconscio di Stato », ma nessuno sarebbe disposto a sanzionarlo. Si preferisce non misurarsi su questi aspetti, perché la definizione di valore legata ai codici interni appare troppo legata a un percorso di addestramento. Noi, invece, in questa sede dobbiamo redigere un testo legislativo che abbia contenuti generalizzabili.

Non vi sono stati titolari di cattedra, medici o maestri illustri che abbiano proposto di affidarsi alla solita « scappatoia », delegando al Ministero della pubblica istruzione il compito di definire i codici di comportamento, la griglia di riferimento ed i parametri di sanzione, in

base ai quali stabilire la maggiore o minore validità di un professionista, non valore soggettivo della persona, ma soltanto la sua validità professionale.

Premesso, dunque, che nessuno è disposto a sanzionare alcunché resta, tuttavia, da affrontare il problema delle garanzie del cittadino e cioè, in termini minimali, quali competenze, conoscenze ed informazioni, deve possedere un professionista per essere idoneo a svolgere i propri compiti, in una situazione in cui esistono centinaia di percorsi formativi, di tecniche professionali e di scuole in continua evoluzione.

Tralasciando per il momento il problema del rapporto tra lo psicologo ed il terapeuta, desidero affrontare la questione delle funzioni psicoterapeutiche svolte all'interno dei servizi. In proposito, si afferma — ed a mio avviso, non a torto — che in tutti i servizi riferiti alla persona pubblica o privata si svolgono e si compiono funzioni psicoterapeutiche non da parte del professionista, ma del servizio in quanto tale: si parla, infatti, di *équipe* curante.

Si tratta di una questione ulteriore su cui abbiamo cercato una risposta o personalità che ci indicassero una soluzione, senza arrivare a nulla di concreto. Sulla nostra strada abbiamo incontrato alcuni maestri, che sono tra i padri fondatori della psicologia in Italia: mi riferisco al dottor Pierfrancesco Galli, al dottor Giampaolo Lai ed al dottor Gianfranco Minguzzi, del quale ricordo commosso la sua ultima apparizione pubblica ed i suoi consigli e suggerimenti di grande valore.

La conclusione cui si era pervenuti assumeva come punto generalmente accettato che il professionista, che intrattiene possibili rapporti di manipolazione con soggetti-pazienti, abbia almeno conseguito il diploma di laurea. Il termine *terapeuta* appartiene *tout court* al vocabolario medico, inserito tra i presupposti del giuramento di Ippocrate, anche se i medici che agiscono in campo psicoterapeutico ed in-

trattengono questo tipo di relazioni non hanno conoscenze in ordine alla psicologia, perché la facoltà degli studi di medicina non prevede l'apprendimento di tale scienza.

La stessa tabella 18 è al riguardo molto limitata. Vi è chi afferma — giustamente — che in questi anni è aumentata enormemente la richiesta di *expertise* dal punto di vista psicologico, richiesta che è rivolta a molte figure professionali operanti nella scuola, nelle carceri, nei consultori infantili e così via. Molti professionisti hanno costruito ed arricchito i loro *curricula* di competenze ed esperienze diverse, salvo i medici che si sono limitati a svilupparla nelle specializzazioni *post-laurea*.

La facoltà di psicologia con i suoi esordi faticosi, con la sua evoluzione, ricostruzione e ridefinizione del proprio percorso, ha costruito una strada per affrontare i problemi dal punto di vista della trasmissione di ciò che consideriamo « sapere fondamentale », al fine di affermare che il professionista ha acquisito competenza.

Abbiamo considerato tutto ciò come un risultato positivo, che ha ricevuto sanzione da parte dello Stato. È a questo punto che riemerge la vecchia questione, di cui dovremmo forse vergognarci per i suoi tempi, concernente l'ordinamento della professione di psicologo. Sono trascorsi venti anni e non siamo riusciti a stabilire in modo compiuto che chi abbia ottenuto un diploma di laurea ha diritto ad un riconoscimento, il quale, peraltro, non sancisce nulla in ordine al valore del professionista come persona, perché si limita a riconoscere il possesso di talune competenze fondamentali. A questo ordine di considerazioni si obietta la possibilità che vengano ugualmente offerte prestazioni di altissimo valore, senza seguire percorsi universitari, ma avvalendosi della propria esperienza di vita. Non è escluso che, per esempio, un antropologo o un matematico si interessino ai problemi del profondo, frequentando un

istituto, a condizione che essi si limitino ad operare soltanto al suo interno, occupandosi dell'attività di ricerca. Ma con l'approvazione della legge al nostro esame si vuole impedire che una persona laureata in psicologia, che abbia aperto, per esempio, un « botteghino », sul cui ingresso sia stata apposta una targa che indica la sua qualifica, venga perseguitata dalla legge.

In nessun paese del mondo, ad eccezione del Canton Ticino, si è affrontato il problema della regolamentazione di una materia così complessa, proprio perché si sarebbe trattato di un compito arduo. In molti paesi, soprattutto in quelli anglosassoni, è radicato un costume che ha portato le singole « scuole » ad assumersi la responsabilità di verificare se il loro « socio » sia un uomo di valore. Ritengo che una situazione del genere possa essere valutata positivamente. Negli ordinamenti che si ispirano alla *common law* per creare tale condizione non vi è stata necessità di approvare un'apposita legge. Questo, purtroppo, non può verificarsi nel nostro sistema giuridico, che si ispira al diritto romano. Sarebbe auspicabile che il movimento delle Gilde conseguisse l'obiettivo per cui siano i professionisti a documentare il valore dei loro associati, con la conseguente possibilità di espellere dall'organizzazione le persone incapaci (situazione che, generalmente, non si verifica mai nei sistemi ordinistici).

Il quotidiano *la Repubblica* ha pubblicato lo scorso anno un elenco di psicologi, riportandone i relativi numeri di telefono, che dichiaravano le loro specifiche competenze. Si tratta di una « sanzione » apparentemente debole che, tuttavia, rappresenta forse l'unica soluzione possibile in questa fase transitoria. Occorre arrivare, infatti, al riconoscimento di nuove professioni e mestieri, che vanno configurandosi in numero sempre maggiore, i cui rappresentanti aspirano ad una sanzione formale, da realizzarsi attraverso l'istituzione di ordini ed albi professionali. Costoro non possono ricevere un legittimo riconoscimento perché le « arti » da essi praticate (come diceva la collega Faccio)

non sono ancora soggette a modalità di codificazione scritte, dal momento che si tratta di competenze acquisite attraverso « percorsi » più complessi di quelli normali (taluno dice: « tanto indicibili che è meglio non parlarne! »).

L'autocertificazione costituisce senz'altro la soluzione più seria per fornire una risposta al bisogno di chiarezza e rappresenta, nel contempo, un elemento di maggiore responsabilità per i professionisti.

Occorre, quindi, garantire all'aspirante professionista una solida formazione culturale di base, arricchita da esperienze e « percorsi » diversi, scelti in modo libero e trasparente. Ciò consentirebbe di evitare anche i problemi dei medici che non vogliono « confondersi » con gli psicologi. L'utente, dal canto suo, sarebbe informato delle cognizioni specifiche dei laureati in medicina e psicologia e, nel contempo, questi ultimi potrebbero ricevere da tale situazione uno stimolo per procedere ad ulteriori approfondimenti conoscitivi.

A questo tipo di sanzioni, dunque, è collegato il pieno sviluppo della ricerca e la crescita della psicoterapia in Italia, proprio perché si eviterebbe di scegliere una scuola determinata, una tecnica specifica, l'« inconscio di Stato ».

L'università ha già cominciato a recepire sollecitazioni di questo tipo, rispetto alle quali non può parlarsi di delega. La struttura universitaria, infatti, continuerebbe a svolgere la propria attività, pur iniziando, nel contempo, a misurarsi con il problema, senza sostituirsi, ad esempio, alle scuole freudiane.

Sarebbe auspicabile l'apprendimento delle tecniche previste da tutte le tendenze di pensiero psicoanalitiche, che debbono trovare nelle scuole di specializzazione universitarie il loro punto di riferimento.

Quanto al problema della formazione personale del professionista, cioè del suo valore come individuo, si tratta di un aspetto che riguarda direttamente il soggetto interessato, che potrà acquisire le nuove tecniche offerte dal mercato sfrut-

tando le opportunità messe a disposizione dalle scuole pubbliche e private.

Sulla base di tali considerazioni ritengo che agli accenti di allarme che hanno accompagnato, e stanno continuando ad accompagnare, la nostra discussione possa essere applicato un ideale « silenziatore ». La nostra Commissione, ed il Parlamento nel suo complesso, non si trovano, infatti, nella condizione di poter fare affidamento su una autorità superiore che stabilisca la verità.

Va considerato inoltre che, rispetto alla fase iniziale pionieristica, si è profondamente modificato l'addestramento psicoterapeutico sia per quanto riguarda l'assetto, il tenore ed il modo della formazione sia per quanto riguarda il luogo e le centralità. Queste ultime hanno più a che fare con la personalità complessiva del malato piuttosto che con la rigidità del *setting*.

Tutto ciò è legato allo sviluppo delle conoscenze rispetto alla formulazione della psicoterapia di stampo classico freudiano.

Il rischio da evitare è che le varie scuole di pensiero diventino delle « chiese » con tutte le loro rigidità, perché in tal modo non si avrebbe un professionista preoccupato di essere fedele agli insegnamenti della scuola. Tutto ciò impedirebbe di cogliere quei valori di ricchezza, di mobilità e di inquietudine che animano la discussione sulla psicoterapia.

Vi è il problema, che non possiamo ignorare, dell'enorme aumento delle domande di accesso alla professione di psicologo.

Ho già fatto riferimento alla richiesta di *expertise* che ha accompagnato il decentramento dei servizi sociosanitari-assistenziali degli ultimi vent'anni con bisogni nuovi da parte dell'utenza. Il bisogno di personalizzazione dell'approccio è molto forte ed è un motivo sul quale il servizio sanitario è debole dal punto di vista qualitativo.

I modelli gestionali dei servizi stessi sono entrati in crisi, a seguito dell'impatto avuto con tali richieste.

Si sono manifestati fenomeni gravi di dissociazione fra qualità della domanda, tipo di prestazioni e di risposte. A tale proposito l'indagine del gruppo di Minguzzi documenta comunque il valore della funzione psicoterapica esercitata nelle strutture pubbliche.

Attualmente esistono numerosi percorsi formativi per professionisti che intendano addestrarsi: le scuole e le occasioni di studio e di specializzazione sono enormemente cresciute in questi anni.

Perché dovremmo chiudere gli occhi sulla ricchezza di questi percorsi mettendovi una sorta di « sigillo »? La soluzione più adeguata è nell'investire in intelligenze, in competenze, in strutture.

La professione di psicologo ha registrato un vero e proprio *boom* di vocazioni — mi si consenta il termine — negli ultimi anni; come diceva l'onorevole Gramaglia, la gente si è « gettata » in questa avventura cercando risposte ai propri bisogni.

La professione di psicologo, più di altre, ha segnato l'evoluzione dei servizi alla persona. Gli psicologi hanno promosso lo sviluppo delle conoscenze in questo campo, alla definizione di un proprio ruolo nell'ambito dei gruppi di lavoro multidisciplinare (infermieri, assistenti sociali, medici e psicologi).

Rimane, tuttavia, il problema della definizione dei caratteri propri della figura professionale dello psicoterapeuta.

Dall'indagine del gruppo di Minguzzi è emerso che tali caratteri sono più chiaramente definiti negli aspetti negativi, di ciò che non deve essere, piuttosto che in quelli positivi, di ciò che deve essere. Quindi, risulta più facile indicare le carenze ed i difetti piuttosto che le qualità di una immagine ideale dello psicoterapeuta la quale, così, finisce per essere fortemente influenzata dagli stereotipi correnti, come la discussione di questa mattina ha, credo, ampiamente dimostrato.



Vorrei ricordare l'audizione del 21 gennaio 1987 nella quale il professor Gianfranco Minguzzi ribadì di essere stato ostile a qualsiasi regolamentazione delle psicoterapie, sostenendo tuttavia l'attuale necessità di adottare opportune iniziative nell'ambito dell'ordinamento della professione di psicologo. Dopo aver rilevato che in ogni caso la principale attività dello psicologo è quella di psicoterapeuta, il professor Minguzzi indicò quali ne fossero a suo avviso i caratteri.

In primo luogo, rilevò che « le psicoterapie sono lontane dal poter garantire o dal saper verificare la loro efficacia »; e concluse osservando che le modalità di esercizio della psicoterapia nei servizi pubblici non avvengono trasferendo in modo rigido i caratteri dell'approccio privato, tra cui la purezza del *setting*.

Il professor Giampaolo Lai in quella stessa occasione dichiarò di essere d'accordo sull'istituzione dell'albo degli psicologi. Per quanto riguarda le psicoterapie osservò che « non esistono criteri validi per stabilire quale di esse sia utile, inutile o dannosa ». Pertanto, sostenne la necessità di attivare e promuovere procedure per la valutazione dei risultati e che questo impegno deve essere assunto dalla comunità scientifica.

Il professor Lai suggeriva come criterio di valutazione quello contrattualistico, per il quale il risultato della transazione è qualcosa che di volta in volta si definisce con il cliente. Sostenne la necessità di sviluppare, attraverso l'adozione di questo criterio, la concezione dell'attività psicoterapeutica come attività di breve e non di lunga durata, come nella psicanalisi tradizionale.

Suggeriva, quindi, di abbandonare il parametro salute-malattia usato da Minguzzi. Non tutti, come si può notare, hanno detto le stesse cose, ma hanno riconosciuto il valore di questo passaggio. Pierfrancesco Galli, che è uno dei fondatori del movimento psicoterapico in Italia, affermò che gli psicologi hanno sviluppato un alto livello di autocritica, tanto che siamo in presenza addirittura di un eccesso di autodequalificazione della categoria. Egli sostenne che lo Stato

deve farsi carico di tutti i problemi, anche di quelli in ordine alla formazione; criticava, inoltre, la psicanalisi individuale affermando che si tratta soltanto di un metodo e che, comunque, bisogna risolvere il problema se essa conferisca formazione o appartenenza. Lo studioso riconosceva il valore del servizio sanitario nazionale per quanto riguarda la formazione, affermando, altresì, che la competenza psicoterapica è trasversale, in quanto interessa molte professioni. Formulava, infine, perplessità sull'uso della categoria dello specialista, che abbassa il livello degli altri operatori, consigliando, a proposito della psicoterapia, una soluzione di minima.

Ricordo che, con gli altri colleghi che hanno partecipato a quell'incontro, ci siamo guardati in faccia con grande soddisfazione: infatti, pur nella grande diversità di accenti e di valutazioni, tre fra i più autorevoli psicologi italiani avevano affermato che l'unica soluzione possibile, al di là della messa a punto di una norma a regime, era quella individuata nell'elenco compilato a seguito di auto-certificazione. Con ciò essi riconoscevano una complessità di competenze e di funzioni in ordine alla psicoterapia, circa la quale l'unico atteggiamento responsabile da parte del Parlamento doveva consistere nel creare le condizioni per lo sviluppo di tali discipline, della loro qualità e di quella complessiva dei servizi del nostro paese.

Sulla base di questi elementi, degli sforzi compiuti e del fatto che l'unico parametro di riferimento era la legislazione del Canton Ticino (che, più propriamente è una sorta di percorso amministrativo), ritengo che le conclusioni alle quali pervenne il Comitato ristretto siano tuttora valide e non possano essere ignorate.

Per quanto concerne la psicoterapia non dobbiamo cadere nell'errore di pensare di aver varato una legge di regolamentazione, perché essa non è tale; stiamo, semmai, esaminando una legislazione di riconoscimento della situazione esistente. Non dobbiamo però credere che la finalità di questo atto dovuto — che

dobbiamo alla categoria degli psicologi italiani — consista, essenzialmente, nella chiusura di ogni discorso legato alla psicoterapia.

Ritengo che le tradizioni della psicologia italiana risiedano anche nel campo della ricerca, della psicologia sperimentale o nel settore dell'intelligenza artificiale.

La psicoterapia è diventata un problema nodale, in quanto contiene la parola terapia, ma anche perché costituiva la soluzione — o il tentativo di individuare una soluzione — di un aspetto concernente la professione privata. Attualmente — e credo che di questo ne siamo tutti ampiamente convinti — la maggior parte dei mille modi di praticare la psicoterapia in Italia si svolge in quasi tutti i servizi pubblici; il riconoscimento di questi percorsi è l'obiettivo particolare dei professionisti. Per noi la soluzione risiede nella tutela del cittadino attraverso una maggiore attenzione da parte della

scuola pubblica e dell'università nei confronti di tale questione, delicata ma nello stesso tempo esaltante, perché consiste in un percorso di rinnovamento nella cultura scientifica del nostro paese, in parte già avviato ed in evoluzione, che però ha bisogno di ulteriori conferme e di conforto.

**PRESIDENTE.** Colgo l'occasione, non solo come presidente, ma anche in qualità di relatore, di ringraziare i colleghi per l'apporto che hanno dato con i loro interventi al dibattito sulla professione di psicologo e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12,20.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO